

Risoluzione ricognitiva della disciplina in tema di ferie dei magistrati.
(Risoluzione 20 aprile 2016)

**NOTA RICOGNITIVA DELLE CIRCOLARI E DELLE DELIBERE DEL CSM
IN TEMA DI FERIE**

Introduzione

A seguito della L. n. 162/2014, che riduceva il periodo feriale ex art. 90 O.g. e la durata delle ferie dei magistrati, il CSM, con due delibere approvate il 26 marzo 2015, modificava le circolari sulle modalità del godimento delle ferie (Circolare n. P-10588 del 22 aprile 2011 e succ. modifiche) e sulle formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016.

A distanza di circa un anno dalle predette modifiche, alla luce dell'approvazione delle tabelle feriali e dei quesiti posti, nonché dell'applicazione della nuova disciplina, è utile ed opportuno richiamare gli orientamenti assunti dal CSM in ordine alle singole tabelle feriali ed in modo sintetico affermare e ribadire, in coerenza con il contenuto delle predette circolari, quanto segue:

1. Principi di autorganizzazione, di flessibilità e di programmazione.

I principi cui deve attenersi la richiesta e la gestione del periodo feriale sono quelli della autorganizzazione, della flessibilità e della programmazione, onde consentire al magistrato di prendere ferie nel periodo da lui desiderato, senza causare disservizi. Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell'attività ed assicurare la migliore resa.

2. La giornata del sabato. Presenza, reperibilità, ferie.

In generale, il magistrato, ove non abbia udienza o sia di turno, può svolgere la propria attività fuori dall'ufficio, salvo funzioni particolari che richiedono di provvedere quotidianamente sulle urgenze e di compiere atti che impongono la sua presenza. Il magistrato, nell'eventualità in cui non sia presente in ufficio, ha comunque un obbligo di reperibilità (vedi Circolare CSM 13 luglio 1984 n. 6019 e risposta a quesito 2 aprile 2003) e di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole. La richiesta al singolo magistrato di essere presente in ufficio rappresenta un'eventualità ricorrente nei giorni feriali in cui si svolgono regolarmente tutte le attività degli uffici giudiziari.

Le ferie escludono tale obbligo di reperibilità.

La giornata di sabato è peculiare, non essendo previste normalmente a livello tabellare udienze ordinarie conseguente ad una naturale riduzione del lavoro. Pertanto la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità.

La natura non festiva del giorno di sabato, tuttavia, richiede che il magistrato sia messo in congedo qualora lo stesso sia in ferie il venerdì precedente ed il lunedì successivo, ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi.

Fa eccezione, e dunque non occorre che il magistrato sia messo in congedo, l'eventualità in cui, nel sabato intermedio, lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio.

Il magistrato non sarà posto in congedo qualora sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo.

3. Rapporto con il periodo di sospensione feriale e con il Decreto ministeriale.

Non vi è coincidenza tra le ferie, il periodo di sospensione feriale e il periodo identificato dal Decreto ministeriale di cui all'art. 90 dell'Ordinamento giudiziario. Ciò deriva dalla differenza tra il numero complessivo di ferie spettanti al magistrato (30 + 2 + 4), il periodo di sospensione feriale (31 giorni di cui 6 festivi e 4 sabati) ed il periodo identificato dal Ministro (36 di cui 6 festivi e 4 sabati). Deriva anche dalla crescente tipologia e numero di provvedimenti che possono o debbono essere adottati nel periodo feriale, che riguardano una percentuale ormai relativa al 15 % dell'attività. Ne consegue che, di regola, per evitare disfunzioni eccessive nel periodo ordinario (Circolare 22 aprile 2011 n. 10588), è preferibile, ma non obbligatorio, che il magistrato prenda le ferie esclusivamente in detto periodo. Del resto, il C.S.M. ha già precisato che il magistrato può usufruire tendenzialmente fino ad un massimo di metà del monte ferie complessivo anche fuori dal periodo feriale, per periodi anche non continuativi (Delibera 27 marzo 2015 prot. 6199 che modifica il punto 1 della Circolare 22 aprile 2011 n. 10588).

4. Programmazione delle domande di ferie e preavviso.

La domanda di ferie deve essere presentata nell'ambito della procedura per la predisposizione delle tabelle feriali e le ferie concesse potranno essere modificate o revocate solo per urgenze o eventi imprevedibili. Negli altri periodi, sempre salvo urgenze o eventi imprevedibili, la domanda di ferie dovrà essere presentata almeno due settimane prima del godimento. Qualora vengano presentate successivamente, anche in caso di accoglimento, non sarà possibile assicurare un adeguato periodo di distacco e di rientro.

Durante le ferie il magistrato può chiedere di essere richiamato in servizio qualora debba compiere personalmente atti o attività, inclusa la redazione per il deposito di provvedimenti caratterizzati da urgenza. Tale richiesta dovrà essere formulata con almeno sette giorni di anticipo, se possibile (Delibera 27 marzo 2015 n.699 modifica al punto 2 della Circolare 21 aprile 2011 n. 10588).

5. Effettività del periodo feriale: periodo di distacco e periodo di rientro.

I magistrati hanno diritto a godere dell'intero periodo feriale durante l'anno.

Le ferie possono essere negate solo per prevalenti esigenze di servizio (coincidenza con udienze o turni ed impossibilità di sostituzione senza disservizi).

Il periodo di ferie deve essere del tutto effettivo ed assicurare il pieno recupero delle energie psico-fisiche. A tal fine va assicurato sia per gli uffici giudicanti, sia per quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo di distacco, già periodo *cuscinetto*) ed un periodo analogo di rientro, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo di rientro, già periodo *cuscinetto*).

Deve ribadirsi che la congruità va commisurata alle funzioni esercitate dal singolo magistrato e deve comunque assicurare il godimento effettivo delle ferie.

Va qui richiamato quanto già affermato con la Delibera del CSM 27 marzo 2015 n. 6262, lett. b) e c), che per comodità si riportano a seguire:

“b) disporre che - al fine di garantire l'effettività del godimento delle ferie - i Dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in apposita riunione i magistrati dell'ufficio, programmeranno il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo da destinare al deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività connesse prima dell'inizio del periodo feriale stabilito con decreto del Ministero della giustizia, nonché il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di settembre in modo da prevedere un congruo periodo da destinare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze. Ulteriori accorgimenti organizzativi dovranno essere previsti, per la stessa finalità, anche per i magistrati che godranno di parte delle loro ferie in periodi diversi da quello feriale, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio;

c) disporre che i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa in ragione delle determinazioni assunte per effetto di quanto indicato nella lettera precedente. I dirigenti dovranno in tale periodo scadenzare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l'effettività del godimento delle ferie anche per i magistrati che esercitano funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.)”.

L'applicazione di tale disciplina secondaria, attuativa delle prescrizioni dell'art. 16 com. 4 D.L. n. 132 del 2014, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, ha visto il Consiglio superiore della magistratura impegnato in un attento e penetrante controllo, teso a valutare le tabelle feriali, al fine di vedere garantito il principio di effettività.

In tale prospettiva il CSM ha negato l'approvazione o ha provveduto all'approvazione con invito alla rivisitazione di quei provvedimenti organizzativi che non garantivano un periodo congruo (lett. b) ovvero una adeguata organizzazione dei periodi di distacco e rientro (lett. c).

E' utile rappresentare l'orientamento assunto dal CSM in merito a singoli provvedimenti tabellari, così da favorire la diffusione di moduli organizzativi rispondenti alla normativa primaria e secondaria, fornendo le seguenti precisazioni.

Quanto ai **periodi di rientro e di distacco** va precisato che i magistrati, impegnati nella redazione e nel deposito dei provvedimenti e nello studio degli atti in vista delle successive udienze, non sono in congedo e quindi dovranno comunque essere immediatamente reperibili, per la trattazione di eventuali urgenze inerenti gli affari dei quali in precedenza sono divenuti titolari, **fatte salve diverse determinazioni del dirigente che, per gli uffici giudicanti, dovranno assumere la forma della variazione tabellare laddove incidenti sulla pregressa titolarità degli affari (cfr. in proposito le delibere CSM del 28 luglio 2015, in relazione alle tabelle feriali del Tribunale di Ancona, e del 15 luglio 2015, in relazione alle tabelle feriali del Tribunale di Bari, che hanno definito i criteri di congruità e prossimità al periodo feriale cui devono attenersi le misure adottate dai dirigenti).**

Quanto all'organizzazione dei predetti periodi, va valutata la peculiarità di alcune funzioni, in particolare di quelle connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procure, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.). In merito ai magistrati componenti il **Tribunale del riesame**, ad esempio, va determinato in tabella feriale un periodo di distacco e di rientro con la partecipazione ai relativi collegi anche di colleghi "esterni", se necessario, per evitare che i magistrati della sezione del Riesame siano costretti a periodi eccessivamente lunghi di servizio, con conseguente difficoltà di garantire per essi l'effettivo godimento delle ferie (cfr. delibera 15 luglio 2015, in relazione alle tabelle feriali del Tribunale di Bari; cfr. delibera 1053/FT/2015, in relazione alla sezione feriale del Tribunale di Lecce).

Quanto alla presenza dei magistrati inseriti nei turni feriali, **ne va indicato un numero funzionale alle esigenze dell'ufficio e non sovrabbondante rispetto alle stesse, dovendo i magistrati** fruire nel periodo feriale di un numero di giorni di ferie certamente non inferiore al numero di 15, tranne eccezioni adeguatamente giustificate (cfr. delibera 15 luglio 2015, in relazione alle tabelle feriali del Tribunale di Aosta).

6. Udienze e turni

I dirigenti, sentiti i magistrati dell'ufficio, stileranno il calendario ed i ruoli delle udienze ed i turni di servizio per il periodo feriale o per altri periodi, sulla base della programmazione concordata nell'ufficio, coniugando le esigenze di servizio con le richieste dei singoli (Delibera 27 marzo 2015 n. 6262 lett. c).

A tal fine i Dirigenti potranno concordare una periodica programmazione plurimensile delle ferie durante l'anno.

7. Turni festivi e notturni

I magistrati che svolgono turni festivi e notturni potranno beneficiare di un periodo di assenza dall'ufficio, immediatamente finito il turno ed i suoi eventuali adempimenti o, su loro richiesta, successivamente, concordandolo con il dirigente (Delibera 27 marzo 2015 n. 6262).

8. Recupero delle ferie arretrate.

I giorni di ferie arretrate vanno godute di regola entro il primo semestre dell'anno successivo. Le ferie arretrate possono essere godute anche in giorni singoli (purché si garantisca la presenza o reperibilità nei giorni immediatamente precedenti e successivi).

Il recupero delle ferie arretrate va programmato con l'elaborazione di un piano di recupero per ciascun magistrato.

La richiesta di godimento delle ferie arretrate potrà essere respinta solo per attività di servizio non rinviabile (Delibera 27 marzo 2015 n. 6199 che modifica la Circolare 22 aprile 2011 n. 10588 punto 2).

9. I magistrati ordinari in tirocinio

Anche per i magistrati ordinari in tirocinio, per i quali il periodo di congedo ordinario è fissato in trenta giorni, va ribadito che, in caso di impossibilità ad usufruirne prima della presa di servizio negli uffici di destinazione, il godimento delle ferie maturate durante il periodo di tirocinio potrà essere differito sino al primo semestre dell'anno successivo (Risposta a quesito del 9 luglio 2014).